

## **SCHEMA DI ATTO DI SUBCONCESSIONE**

### **T R A**

**AER TRE S.p.A.**, con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Corrado Fischer, con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AER TRE**",

### **E**

[...] con sede legale in [...] con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], rappresentata da [...], in qualità di [...], di seguito nominata "**SUBCONCESSIONARIO**";

### **PREMESSO**

- a. che AER TRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AER TRE**");
- b. che in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "*è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche*";
- c. che, sempre in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "*è consentito, previa comunicazione all'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati*";
- d. che in data [...], la capogruppo SAVE S.p.A. ha avviato nell'interesse di AER TRE una procedura aperta per l'assegnazione di spazi presso l'aerostazione dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso nei quali installare e gestire terminali ATM;
- e. che il Subconcessionario ha presentato offerta per l'assegnazione degli spazi nei quali installare terminali ATM collocandosi al primo posto in graduatoria ottenendone, conseguentemente, l'affidamento;
- f. che l'aggiudicazione disposta a favore del Subconcessionario è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso, in capo all'assegnatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- g. che, per quanto sopra indicato, AER TRE agisce quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le Parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del

servizio stesso;

h. che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AER TRE;

i. che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;

j. che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata da AER TRE;

k. che il Subconcessionario si impegna a rispettare le norme generali emanate da AER TRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra descritte

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI**

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

**Art. 2) OGGETTO**

2.1 AER TRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, i seguenti spazi, individuati nello stralcio di planimetria riportata all'**Allegato A**: due spazi, di circa 1 mq ciascuno, situati presso il piano terra, zona arrivi, dell'aerostazione dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, uno in area air-side e uno in area land-side.

2.2 Negli spazi di cui all'art. 2.1 il Subconcessionario dovrà installare e gestire terminali ATM (*Automated Teller Machines self standing*) con funzioni standard o multi-currency. **II**

Subconcessionario potrà decidere di non installare terminali ATM in entrambi gli spazi di cui all'art. 2.1, dovendo comunque garantire la funzionalità di almeno 1 ATM, restando comunque obbligato al pagamento dei corrispettivi offerti per entrambi gli spazi.

2.3 Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa da quella di cui al presente articolo, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. Pertanto, prima di svolgere attività non contemplate nel presente articolo, il Subconcessionario dovrà ottenere l'approvazione scritta di AER TRE.

2.4 I locali concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.4 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto non è sottoposto all'applicazione della l. 392/1978.

2.5 L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del

Subconcessionario, che prende atto ed accetta che AER TRE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, nella stessa aerostazione, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

### **Art. 3) DURATA**

3.1 La subconcessione avrà efficacia dal verbale di consegna degli spazi e scadrà il quinto anno successivo senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.

3.2 Entro e non oltre 30 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'allestimento delle aree e l'installazione dei terminali, il Subconcessionario dovrà dare inizio ai relativi lavori.

3.3 L'attività dovrà comunque essere avviata entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dell'area. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, AER TRE potrà risolvere il presente atto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.

3.4 Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), AER TRE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

### **Art. 4) CORRISPETTIVI**

4.1 Per l'uso degli spazi di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario dovrà versare ad AER TRE, a partire dalla data di efficacia del presente atto, un corrispettivo variabile, pari ad una royalty del [...] + I.V.A. da calcolarsi sulle commissioni percepite (al netto dell'I.V.A.) nell'ambito della gestione degli ATM, sulla base dei rendiconti inviati dal Subconcessionario ad AER TRE.

4.2 Le parti convengono che il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1 non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("MAG") pari ad € [...] (Euro ...) in ragione d'anno, oltre all'I.V.A. di legge.

4.3 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa ad un dodicesimo del MAG (MAG/12).

4.4 Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno AER TRE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel semestre ed applicate ai fatturati registrati nella gestione del servizio di cambiavalute e delle attività accessorie - netto Iva - mensili sarà superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le

royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da AER TRE entro il giorno 10 del mese successivo.

4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, AER TRE, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.

4.6 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.7 AER TRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

#### **Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE**

5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore della AER TRE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:

- a) il MAG il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
- b) l'eventuale corrispettivo variabile di cui all'art. 4.2 e 4.4 il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AER TRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario ed un prospetto riportante il consuntivo mensile delle commissioni percepite tramite la gestione degli ATM.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati, AER TRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AER TRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da AER TRE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona

munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare delle commissioni percepite, al netto dell'IVA, dal Subconcessionario nell'anno di riferimento nella gestione degli ATM di cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).

5.6 Al fine di consentire un rapido riscontro del volume del fatturato conseguito, AER TRE si riserva di installare, a propria cura e spese un sistema di monitoraggio delle operazioni effettuate presso gli ATM tramite applicazioni, software od altri strumenti informatici/telematici.

5.7 In ogni caso, AER TRE si riserva il diritto di effettuare controlli sulle commissioni effettivamente percepite e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio dell'attività. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire ad AER TRE di verificare accuratamente il volume delle commissioni percepite dal Subconcessionario e, conseguentemente, a consentire ad AER TRE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere ad AER TRE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.

5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate presso gli ATM e a metterla a disposizione di AER TRE qualora richiesta.

5.9 Le fatture emesse da AER TRE, calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario, non precludono ad AER TRE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per AER TRE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.

5.10 Fermo restando il diritto di AER TRE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume delle commissioni dichiarato dal Subconcessionario e il volume delle commissioni accertato da AER TRE, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.

5.11 AER TRE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 e a

non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto di AER TRE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell'aeroporto, ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto, ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge, ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

#### **Art. 6) GARANZIA**

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario dovrà consegnare ad AER TRE, alla firma della presente atto, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del MAG, oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui all'**Allegato B**.

6.2 I diritti derivanti ad AER TRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.

6.6 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AER TRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

*[In via alternativa 6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario ha costituito a favore di AER TRE un deposito cauzionale infruttifero di importo pari ad € [...] (pari all'importo del MAG, oltre IVA).]*

#### **Art. 7) ASSICURAZIONI**

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 2.000.000,00 (due milioni) e fornire ad AER TRE, alla firma del presente atto il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

- specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
- includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;

- non deve escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale.

La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di AER TRE e dei suoi dipendenti.

7.2 Al certificato di assicurazione dovranno essere allegate le condizioni generali e particolari della polizza. In caso di sinistro il Subconcessionario si impegna a comunicare a AER TRE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AER TRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente punto 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla AER TRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per la AER TRE.

7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 100,00 (cento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative della AER TRE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

#### **Art. 8) FORNITURE**

8.1 I corrispettivi di cui all'art. 4 non comprendono la fornitura dell'energia elettrica per l'esercizio ed il funzionamento dei terminali ATM. Per tale fornitura il Subconcessionario corrisponderà ad AER TRE un importo forfettario annuale di € 250,00+I.V.A. per ciascun ATM, da versare anticipatamente con la prima rata di MAG di cui all'art. 5.

#### **Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI**

9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, all'allestimento degli stessi e all'installazione dei terminali ATM, previa autorizzazione scritta di AER TRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato C**, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti. Il Subconcessionario, nell'installazione dei terminali, è tenuto a collocare sulla postazione affidata una piastra che garantisca l'omogenea distribuzione del peso della macchina per la sicurezza del solaio.

9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte da AER TRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto.

9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e D.M. 3/9/2021. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

- a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio;
- c) a mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

9.5 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere

sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.6 Il Subconcessionario assume la custodia dello spazio in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione dello stesso.

9.7 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie dello spazio subconcesso in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato C, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inadeguata effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.8 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.9 Resta a carico di AER TRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

9.10 Il Subconcessionario si impegna ad apportare continue migliorie all'arredo dell'ufficio allo scopo di stimolare la propensione alla fruizione del servizio da parte dell'utenza e quindi gli incassi, aggiornando l'estetica e il *layout* dello stesso all'evoluzione del contesto aeroportuale. In particolare, il Subconcessionario si impegna sin d'ora, senza riserve ed eccezioni, ad uniformarsi ad eventuali disposizioni regolamentari, emanate per iscritto da AER TRE, inerenti nuove indicazioni progettuali dei fronti negozi, con oneri e spese a carico del Subconcessionario.

9.11 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AER TRE.

9.12 Il Subconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi. AER TRE, al fine di armonizzare e permettere la massima fruizione del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.

9.13 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria rete Wi-Fi se non su

espressa autorizzazione di AER TRE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.

#### **Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA**

10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2 Il Subconcessionario riconosce ed accetta che AER TRE, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale dell'aeroporto e dell'ottemperanza della normativa ambientale, ha attivato un servizio centralizzato di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi dei subconcessionari, assimilabili agli urbani (R.S.U.), per il conferimento degli stessi presso le isole ecologiche aeroportuali, in vista del successivo smaltimento differenziato ("Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta") - per ogni informazione sulle relative caratteristiche e sulle modalità di funzionamento è possibile consultare il seguente link: <https://ambiente.veniceairport.it/it-it/rifiuti/rsnuovogestione.aspx> -. Per la fruizione del servizio il Subconcessionario verserà un corrispettivo per la sola occupazione degli spazi subconcessi determinato secondo i criteri indicati all'**Allegato D**. Il Subconcessionario si impegna ad aderire al predetto Sistema e a corrispondere ad AER TRE le relative tariffe, che saranno comunque finalizzate unicamente alla copertura dei costi di gestione del Sistema.

10.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 L'adesione al Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta non esonera, comunque, il Subconcessionario dal pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tassa Comunale sui Rifiuti, da versarsi agli enti richiedenti.

10.5 Il Subconcessionario è tenuto smaltire autonomamente e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore i propri rifiuti speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo oli minerali ed alimentari, arredi e materiali ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, pallet in legno o plastica, attrezzature di vario genere). Lo smaltimento dei rifiuti speciali non è, infatti, compreso nel Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e rimane, pertanto, a carico del Subconcessionario sia per la parte economica che per la gestione amministrativa.

10.6 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti gli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in

particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e D.M. 3/9/2021.

10.7 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

- a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio e la Procedura di Evacuazione di AerTre (POEM001 Piano per la Gestione dell’Emergenza Incendio, di cui l’allegato 6 tratta riporta nello specifico la Procedura di evacuazione) documenti disponibili e consultabili nella rete *intranet* dedicata agli operatori aeroportuali denominata "*my.trevisoairport.it*", accedendo all’area riservata ai Subconcessionari;
- b) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell’emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;
- c) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da AER TRE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;
- d) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l’attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali;
- e) di impegnarsi e rispettare e far rispettare il divieto di fumo all’interno degli edifici (ad eccezione dei luoghi appositamente dedicati).

10.8 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 10.7. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

#### **Art. 11) TRASFERIMENTI**

11.1 AER TRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare al Subconcessionario nuovi spazi in sostituzione a quelli subconcessi con il presente atto.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.

#### **Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI**

12.1 Alla scadenza fissata dall’atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all’attività di cui all’art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisiti ad AER TRE e, allo scadere della concessione ad AER TRE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun

diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AER TRE di chiedere la riduzione in pristino stato a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è comunque tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AER TRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentosantacinquesimo del MAG, e sarà tenuto al risarcimento degli ulteriori danni. AER TRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

### **Art. 13) OBBLIGHI**

13.1 Al fine di evitare l'insorgere di contestazioni con l'utenza in merito alla trasparenza delle condizioni generali di contratto e delle condizioni economiche applicate alle operazioni di cambiavalute eventualmente effettuate tramite gli atm *multi-currency*, il Subconcessionario si obbliga a garantire al passeggero la facoltà di ottenere l'annullamento dell'operazione, con rimborso totale della transazione e della commissione di vendita, a condizione che la relativa richiesta venga presentata dal passeggero nello stesso giorno in cui l'operazione è avvenuta. Qualora la richiesta sia presentata successivamente (a partire dal giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione), il Subconcessionario si impegna a restituire soltanto la commissione di vendita.

13.2 Nel caso in cui non sia possibile fornire una rete dati fissa nella postazione, gli ATM devono poter funzionare tramite rete 3G o 4G.

13.3 L'attività all'interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.4 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare ad AER TRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato E**.

13.5 Ferma restando la facoltà di AER TRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.6 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da AER TRE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.7 Il servizio oggetto della subconcessione dovrà essere garantita senza soluzione di continuità nell'arco delle ventiquattro ore, salvo diverse disposizioni regolamentari dettate da AER TRE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.

13.8 Qualora AER TRE rilevi eventuali malfunzionamenti dei terminali ATM di durata superiore alle 6 ore, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell'IVA. Qualora l'evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.9 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AER TRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.10 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

13.11 AER TRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.12 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con

riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:

- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;
- per quanto attiene all'organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.

13.13 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati ad AER TRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.14 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la consegna dei colli di merce da e per l'aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l'operatore indicato da AER TRE presso il suo indirizzo aeroportuale, con costi a carico del Subconcessionario.

13.15 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all'interno della galleria commerciale dell'aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell'interesse di tutti i suoi operatori – AER TRE si riserva di predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di emissione del Regolamento Commerciale, il Subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.

13.17 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il Subconcessionario si impegna a gestire il servizio secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle caratteristiche dell'attività integrata della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.

#### **Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'**

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi.

14.3 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AER TRE potrà dichiarare la

decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AER TRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto.

14.5 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di AER TRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad AER TRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

#### **Art. 15) RESPONSABILITA'**

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AER TRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente atto e si impegna a tenere manlevata e indenne AER TRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì AER TRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di AER TRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente

dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AER TRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere AER TRE manlevata ed indenne da qualsiasi relativa responsabilità.

#### **Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC**

16.1 Qualora per esigenze di AER TRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC - AER TRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti l'affidamento di cui al presente atto nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AER TRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

#### **Art. 17) DECADENZA**

17.1 AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario sia oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011.

17.2 Resta salvo il diritto di AER TRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 18) REVOCA**

18.1 AER TRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.

18.2 AER TRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità

Concedente, per altre esigenze connesse al servizio aeronautico, per altri motivi di pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente atto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AER TRE. In tali casi, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo di effettiva efficacia del presente atto. Il Subconcessionario avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

#### **Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE**

19.1 Con la sottoscrizione del presente atto AER TRE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell'aeroporto di Treviso e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, AER TRE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.

19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza del proprio punto di vendita/ufficio/sportello al pubblico presso l'aeroporto di Treviso e ad utilizzare il marchio AER TRE.

19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario, pertanto, manleva AER TRE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.

#### **Art.20) FORO COMPETENTE**

20.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

#### **Art.21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di AER TRE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da AER TRE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi dovrà presentare richiesta preventiva ad AER TRE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di

vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

- iii. fornire prontamente ad AER TRE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da AER TRE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da AER TRE e consultabile sul sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da AER TRE.

21.6 Con riferimento ai dati trattati da AER TRE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

## **Art.22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AER TRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per AER TRE è il Dott. Alberto Rossi.

22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario

nomina quale proprio rappresentante [*indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare*].

**Art.23) SPESE DI REGISTRAZIONE**

23.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

**Art. 24) MODELLO 231**

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AER TRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori di qualsiasi tipo.

Le Parti attribuiscono convenzionalmente al presente atto la data del \_\_\_\_\_.

**AER TRE S.p.A.**

**Il Subconcessionario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231


**AER TRE S.p.A.**

**Il Subconcessionario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Allegato A***  
***PLANIMETRIA SPAZI***



**Allegato B**  
**FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE**

ENTE GARANTITO  
AERTRE S.p.A.  
Via Noalese, 63/E  
Treviso

PREMESSO

che con atto di subconcessione da stipularsi con la AERTRE S.p.A., con sede legale in Via Noalese, 63/E, Treviso, che gestisce l'Aeroporto Antonio Canova di Treviso, la Società \_\_\_\_\_ si impegna ad installare e gestire terminali ATM su postazioni affidate da AERTRE S.p.A. presso l'Aeroporto Antonio Canova di Treviso;

ad AERTRE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (pari al MAG più IVA) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della AERTRE S.p.A., e nell'interesse della Società \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_ (euro italiane \_\_\_\_\_), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società \_\_\_\_\_ nei confronti di AERTRE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società \_\_\_\_\_ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca \_\_\_\_\_, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni

eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società \_\_\_\_\_ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad AERTRE S.p.A. le somme garantite, come richieste da AERTRE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società \_\_\_\_\_ dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al \_\_\_\_ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione). Eventuali richieste di pagamento, riferite ad eventi verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia (e quindi nel periodo intercorrente tra il giorno di avvio dell'efficacia della garanzia sino al \_\_\_\_\_) dovranno essere inviate alla Banca entro il \_\_\_\_\_.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

**Allegato C**  
**SPECIFICHE DI MANUTENZIONE**

**OBBLIGHI GENERALI**

Il Subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AerTre Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiana della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

**OPERE CIVILI**

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AER TRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AER TRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

## **FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE**

### **DATI**

Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

La determinazione dei compensi dovuti alla AER TRE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.

### **IMPIANTI ELETTRICI**

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AER TRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AER TRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AER TRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d'attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6
--------------------------------	-----	---	---

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AER TRE.

### **IMPIANTI TELEFONICI E DATI**

Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla AER TRE),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
- c) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.

I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza AER TRE.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni
- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni

nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'**autorizzazione** rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della

Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

### **MANUTENZIONE**


La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AER TRE, Area Tecnica.

Fissato al soffitto ed al controsoffitto ove presente, è già presente un sistema di rilevatori ottici di fumo di competenza AERTRE, cui l'utente dovrà garantire l'accesso.

***Allegato D***  
***MODALITA' DI DETERMINAZIONE***  
***DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA***



**COMPOSIZIONE TARIFFA PUNTUALE**



**CONTATTI**

Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link:

<https://ambiente.veneziaairport.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani-raccolta-porta-a-porta.html>

È inoltre disponibile, per eventuali richieste di chiarimento una casella e-mail dedicata:

[differenziata@veneziaairport.it](mailto:differenziata@veneziaairport.it)

[differenziata@trevisoairport.it](mailto:differenziata@trevisoairport.it)

**Allegato E**

**FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.4**

Alla AER TRE S.p.A.  
Via Noalese, 63/E,  
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di ..... che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione

Il sottoscritto .....  
nato il..... a .....  
in qualità di legale rappresentante della società/impresa.....  
con sede in.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la società .....è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività ..... esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.